

E veniamo a' diritti reali.

Il concetto della proprietà è quello del diritto romano, quale fu interpretato dalla scuola e dalla glossa: è il dominio assoluto; il diritto di pieno godimento e di disposizione della cosa, definita nello statuto come un diritto *di disporre ad ogni volontà del proprietario, come di cosa propria liberamente e senza contraddizione d'alcuno* (II, 31); e la definizione ha, senza dubbio, reminiscenze dell'antico formulario diplomatico. Vi ebbero, inoltre, largo sviluppo gli altri diritti reali, che avevano per contenuto un godimento esteso della cosa: i *iura in re aliena* delle fonti romane; e tra questi, nello statuto, hanno posto importante l'enfiteusi e la sua filiazione diretta del livello. L'usufrutto (II, 78) conserva anch'esso il contenuto romano di *ius utendi, fruendi, salva rerum substantia*. È ricordato, fra gli obblighi dell'usufruttuario, quello di usar della cosa come un *bonus pater familias*, senza eseguirne cangiamenti, che ne possano alterare la forma; anzi, gli è fatto obbligo di migliorare, piuttosto, la cosa. Tra i modi di costituire l'usufrutto, gli statuti ricordano il contratto e il testamento.

L'usucapione, come mezzo acquisitivo di proprietà, assume anche forme romane (II, 31): salvo che il termine generale di prescrizione non è quello romano di trent'anni, nè quello di venti, introdotto dal diritto longobardo; ma, seguendo una via di mezzo, lo statuto dispone che, per usucapire, ci vogliono quindici anni di possesso pacifico e quieto, senza lite, o controversia, che ne interrompa la decorrenza del termine. Il quale, incliniamo a credere sia stato introdotto per influenza aquileiese, riscontrandosi appunto quello di quindici anni per usucapire, più specialmente nelle terre del Patriarcato d'Aquileia ¹⁾.

Inoltre, lo statuto conosce (ibid.) una prescrizione estintiva di sette anni per i terreni soggetti a pagamento di un canone, o tenuti per enfiteusi, o livello. Ma la prescrizione di quarant'anni, e quella *ab immemorabili*, quest'ultima spe-

¹⁾ Così anche a Capodistria. Cfr. anche *Parlam. friul.*, 1277, JULIANI, *Chron.*; *Stat. Cadubr.*, II, 51; *St. Trieste*, 1550, II, 10, ap. *Pertile*, IV, p. 483.